

---

*Fondazione  
"Opere Pie Riunite  
Giovan Battista  
Rubini"  
Onlus*

*Romano di Lombardia  
Bergamo*

# **Regolamento Interno**

## **Art. 1 - Finalità**

La Fondazione "Opere Pie Riunite Giovan Battista Rubini" - ONLUS ha sede in Romano di Lombardia via Comelli Rubini 2 – codice fiscale 9200214065, P.Iva 02472920160 – e trae origine dalla fusione della “O.P. G.B. Rubini – Casa del Fanciullo”, del “Ginnasio G.B. Rubini” e della “Casa di Ricovero Musicale G.B. Rubini”.

E' stata istituita come I.P.A.B. con Decreto Presidente della Regione Lombardia n. 16820 in data 6.09.1989 ed ha come finalità: “interventi in materia di assistenza a favore degli anziani, minori in difficoltà ed altri soggetti in particolare stato di bisogno. Per conseguire tali attività potranno essere attivati servizi sia di carattere diurno che residenziale”. A tale fine sono stati attivati i seguenti servizi: gli alloggi; il Centro Diurno; il Teatro; il servizio self-service; lo studio fisioterapico; lo studio infermieristico; lo studio audioprotesico; la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). Quest'ultima è una struttura che accoglie in forma residenziale persone inabili di ambo i sessi che per ragioni personali e/o familiari, si trovino nell'impossibilità di vivere da sole o con la propria famiglia.

## **Art. 2 – Tipologia della struttura**

La Casa di Riposo, definita come RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), è abilitata, secondo la normativa statale e regionale vigente, ad accogliere temporaneamente o a tempo indeterminato la seguente tipologia di Ospiti:

- anziani in condizioni di gravi deficit, tali da non consentire il compimento delle attività elementari della vita quotidiana;
- anziani in condizioni di compiere con aiuto le proprie funzioni primarie.

La struttura non è abilitata ad accogliere Ospiti affetti da M. di Alzheimer.

L'obiettivo principale dell'assistenza geriatrica offerta dalla struttura, consiste nel garantire il mantenimento del miglior livello di qualità di vita possibile tenuto conto delle condizioni di salute di ogni Ospite, del proprio vissuto sociale e familiare e della propria comunità di appartenenza. In questo senso la RSA si adopera per il mantenimento, lo sviluppo e la promozione dell'autonomia della persona anziana, riducendo e contrastando il più a lungo possibile i processi invalidanti.

Assicura pertanto le seguenti prestazioni:

- assistenza medica e farmacologica di base: per il posto letto accreditato si prevede la cancellazione degli Ospiti dagli elenchi dei rispettivi medici di fiducia e l'acquisizione come medico di base del Direttore Sanitario della struttura; per il posto letto autorizzato l'Ospite mantiene il proprio medico che lavora in collaborazione con il medico della struttura;
- assistenza infermieristica specifica (medicazioni e terapie) e di sorveglianza;
- assistenza diretta integrata alla persona anziana a mezzo di operatori qualificati Ausiliari Socio Assistenziali (A.S.A.) e Operatori Socio Sanitari (O.S.S.)
- assistenza protesica e fornitura nelle qualità e quantità necessarie degli ausili per incontinenti per il posto letto accreditato;
- servizio di terapia fisica e riabilitativa;
- attività di animazione ed interventi volti a favorire la vita di relazione;
- cura ed igiene della persona (cavo orale, bagno, bidet, barbiere, parrucchiere, callista, ecc.) e degli ambienti di vita collettiva.

## **Art. 3 - Capienza**

Consta di 45 posti accreditati dalla Regione Lombardia, di cui 43 a contratto e 2 solo accreditati, così suddivisi: 43 posti per Ospiti definitivi e 2 posti per ricovero temporaneo. Tutti gli Ospiti sono classificati secondo le fasce di fragilità (scheda SOSIA).

I ricoveri temporanei sono un servizio rivolto alle famiglie, che assistono a domicilio una persona anziana non autosufficiente, nell'ottica di offrire al familiare impegnato nelle cure una pausa di riposo o di permettere alla famiglia di fronteggiare un bisogno temporaneo (ricovero ospedaliero della

persona che assiste l'anziano, trasloco, matrimonio di un figlio, ecc.). Per maggiori informazioni e per la presentazione della domanda è necessario rivolgersi ai Servizi Sociali del proprio Comune.

#### **Art. 4 – Criteri di ammissione**

L'ammissione degli Ospiti nella RSA è strettamente correlata alla effettiva disponibilità dei posti letto accreditati.

Essa pertanto non potrà in alcun modo operare in deroga alle disposizioni provinciali accogliendo Ospiti oltre la normale recettività autorizzata.

La procedura vigente di ammissione della domanda di ricovero si articola nel seguente modo:

- presentazione della domanda, da parte dell'interessato o di un familiare/conoscente o del tutore nei casi di incapacità previsti dalla legge, presso l'ufficio amministrativo, redatta su apposito modulo regionale. L'accesso al ricovero è riservato nell'ordine:
  - ai residenti e domiciliati nel Comune di Romano di Lombardia;
  - ai provenienti dal Comune di Romano di Lombardia ricoverati presso altre RSA;
  - ai residenti negli altri Comuni della provincia di Bergamo;
  - altri.
- La domanda ha validità di un anno dalla data di presentazione, trascorso il quale sarà premura del Richiedente passare dagli uffici amministrativi per la riconferma della domanda.
- La domanda viene esaminata e valutata sotto l'aspetto socio-sanitario dal Direttore Sanitario della RSA. Se la valutazione geriatrica dell'Ospite corrisponde alle caratteristiche dell'utenza per la quale la nostra RSA è autorizzata, si procede all'inserimento della domanda nella graduatoria interna.
- All'atto della disponibilità di un posto presso la struttura, il familiare di riferimento indicato nella domanda viene contattato. Può tuttavia rifiutare temporaneamente il ricovero, rimanendo nella medesima posizione della graduatoria, fino a 2 volte. Al terzo rifiuto la domanda verrà spostata alla fine della lista d'attesa di competenza.
- Su richiesta di potenziali Ospiti o loro parenti è possibile effettuare una visita guidata negli ambienti di vita della RSA con l'educatrice professionale della struttura.
- Qualora intervenissero variazioni nella situazione del Richiedente, queste dovranno essere tempestivamente comunicate agli uffici amministrativi.

L'ammissione alla RSA è subordinata, salvo i casi di incapacità previsti dalla legge, all'assenso liberamente espresso dal richiedente, allo scopo debitamente informato, e a condizione che il Direttore Sanitario, accertate le condizioni dell'anziano valutando la scheda sanitaria in riferimento al grado di non autosufficienza del richiedente e alle eventuali clausole ostative della sua accoglienza nella residenza, esprima il proprio parere positivo.

All'atto dell'accoglimento verrà consegnato il presente Regolamento insieme al "Modulo di accoglienza dell'Ospite" sul quale il Familiare dichiara di rispettare incondizionatamente quanto indicato nel Regolamento consegnatogli.

#### **Art. 5 – Modalità di accoglienza degli Ospiti**

L'Ospite viene inserito nella RSA previa indispensabile preparazione psicologica e ambientale, attraverso una preliminare conoscenza della struttura e dei regolamenti in vigore e, soprattutto, attraverso una diretta partecipazione dell'Ospite al processo di decisione.

Al fine di un positivo inserimento nella struttura i primi giorni di ingresso sono considerati fondamentali.

Per questo motivo si prevede di:

- facilitare relazioni interpersonali con gli altri Ospiti e con il personale di assistenza;
- svolgere una preliminare fase di osservazione circa le abitudini, gli interessi, i bisogni, la storia di vita del nuovo Ospite;

- stendere un piano di lavoro in grado di utilizzare le capacità dell'Ospite, al fine di mantenere la sua autonomia psicofisica, stabilire costanti rapporti con la propria famiglia ed integrarsi con la sua nuova realtà esistenziale;
- stabilire un programma con la famiglia per la riattivazione dell'Ospite e mantenere i rapporti affettivi esistenti prevedendo rientri in famiglia e nella comunità.

La figura responsabile dell'accoglienza è l'infermiera professionale presente nel reparto e l'educatrice professionale, le quali mostrano la stanza di degenza, gli altri Ospiti con cui condividerà la stanza, il tavolo del refettorio e i vari ambienti della struttura.

L'accoglienza viene effettuata dal lunedì al venerdì preferibilmente al mattino, orario in cui è garantita la presenza del medico di reparto.

Il personale amministrativo presenta ai familiari la modulistica da compilare e i documenti necessari per il ricovero. Viene inoltre sottoscritto con il parente di riferimento dell'Ospite un contratto di assistenza socio-sanitaria che disciplina i rapporti tra l'Ospite, i Parenti e la RSA. Allo stipulante verrà richiesto, solo per i ricoveri definitivi, un deposito cauzionale fruttifero pari a una mensilità intera.

L'educatore professionale presenta le attività svolte in struttura, i momenti di animazione e chiede alla famiglia la collaborazione per facilitare l'inserimento e la partecipazione dell'Ospite alle attività programmate.

Il personale amministrativo comunicherà all'Ufficio Anagrafe del Comune di Romano di Lombardia l'entrata in convivenza dell'Ospite. In caso di ricovero definitivo l'Ospite cambierà la propria residenza anagrafica.

Nei giorni successivi gli operatori raccoglieranno i dati relativi al nuovo Ospite e le informazioni per l'elaborazione del P.A.I. Il medico di reparto provvederà alla compilazione della cartella clinica, imposterà le attività infermieristiche, fisiatriche e assistenziali, eseguirà l'esame obiettivo e richiederà gli esami di routine.

## **Art. 6 – Retta di degenza**

La retta di degenza è stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e viene aggiornata ogni anno a gennaio in base al dato ISTAT. Si distingue tra posti letto accreditati a contratto e accreditati. L'ingresso in RSA avviene sul posto letto accreditato, per passare successivamente su quello accreditato a contratto.

Per i posti letto accreditati a contratto la retta comprende le seguenti prestazioni:

- a) assistenza medica generica e specialistica geriatrica;
- b) assistenza infermieristica quotidiana;
- c) assistenza alla persona diurna e notturna con personale socio-sanitario qualificato (OSS/ASA)
- d) fornitura e somministrazione di farmaci;
- e) fornitura di presidi per l'incontinenza;
- f) prestazioni di fisioterapia/massofisioterapia;
- g) percorso educativo e di animazione, con momenti ludici e socializzanti;
- h) fornitura di pasti principali, colazioni e merende, con eventuale dieta personalizzata secondo prescrizione medica;
- i) lavanderia e stireria degli indumenti personali;
- j) eventuale custodia dei beni personali dell'Ospite.

Nel caso di posti letto accreditati, come previsto dalla D.g.r. n. 12618/2003, si precisa che l'Ospite manterrà il proprio medico di base. Pertanto farmaci, presidi e ricette per visite specialistiche e ogni tipo d'esame dovranno essere prescritti dal proprio medico, in accordo con i medici della struttura. Sarà cura della persona di riferimento farli pervenire in RSA.

E' inoltre fornito il servizio parrucchiera, manicure e pedicure e il trasporto per visite specialistiche, esami diagnostici o interventi presso strutture diverse a titolo gratuito in quanto effettuato dai Volontari della Fondazione. Sono escluse dalla retta le visite specialistiche, il trasporto in ambulanza, l'assistenza durante i ricoveri ospedalieri, le pratiche burocratiche, tutti i presidi di stretto e personale utilizzo (per esempio: cavaliere, polsiere, plantari, collarini o busti), la fornitura del vestiario e della

biancheria personale. Per l'accompagnamento e l'assistenza dell'Ospite a visite specialistiche, tuttavia, è possibile che la struttura provveda, in caso di assenza del parente, ad un costo per rimborso spese di € 50,00.

L'impegno del pagamento della retta viene assunto dal richiedente o dai familiari o dal tutore o dal Comune di residenza secondo quanto è previsto dalla legge.

Il pagamento della retta di degenza dovrà essere effettuato anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese presso la banca indicata sulla fattura. Qualora l'Ospite entrasse successivamente alla data di accettazione del ricovero, è prevista la corresponsione di una somma pari a un giorno di degenza per ogni giorno di mantenimento posto letto. A garanzia dell'adempimento, come indicato nel contratto di ingresso, dovrà essere versata, unitamente alla prima mensilità, una somma a titolo di cauzione di importo pari ad una mensilità intera. In caso di mancato tempestivo pagamento, sulla retta verranno applicati gli interessi moratori nella misura di legge. Inoltre la RSA sarà legittimata ad incamerare il deposito cauzionale che andrà ricostituito entro 15 giorni. In caso di rinuncia al ricovero nei 3 giorni precedenti la data concordata per l'ingresso i parenti dovranno corrispondere un importo pari a 3 giorni di degenza. In caso di decesso dell'Ospite i parenti sono tenuti al pagamento di 5 giorni di degenza dopo la data del decesso.

Annualmente, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, viene fornito agli Ospiti, o ai loro parenti, un'attestazione relativa ai componenti della retta, utile ai fini della detrazione della spesa sanitaria.

## **Art. 7 – Permessi di uscita – Assenze temporanee**

I parenti degli Ospiti della RSA che avranno sottoscritto l'apposita "Dichiarazione di assunzione di responsabilità", avranno la facoltà di uscire durante il giorno, secondo modalità e consenso della Direzione Sanitaria.

Non saranno autorizzate uscite senza l'accompagnamento dei familiari che si assumeranno la responsabilità dell'uscita.

E' consentito agli Ospiti assentarsi dalla RSA per ricoveri ospedalieri, per cure particolari, per visite in famiglia o per brevi vacanze per un periodo massimo di 20 giorni annui con la piena conservazione del posto-letto. Tali assenze temporanee beneficeranno della riduzione della retta nella misura del 20%

Oltre i 20 giorni di assenza annui non verrà operata alcuna riduzione.

## **Art. 8 – Spostamento dell'Ospite**

La Direzione Sanitaria della struttura si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'Ospite nel caso in cui le condizioni di salute oppure motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità.

## **Art. 9 - Dimissioni**

L'accettazione di ogni nuovo Ospite nella RSA non è mai da ritenersi definitiva; in particolare, nella fase iniziale, nei casi di comprovata difficoltà di ambientamento e di convivenza, l'Amministrazione della Fondazione, d'intesa con la Direzione Sanitaria, informati allo scopo i parenti, avrà la facoltà di determinare le dimissioni.

In ogni caso è data facoltà all'Ospite della RSA, a seguito di richiesta personale o di propri congiunti, di lasciare in qualsiasi momento definitivamente la struttura, previo preavviso di 15 giorni, purché a giudizio del medico non sussistano impedimenti di ordine psicofisico e sanitario.

Le dimissioni saranno disposte dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione qualora l'Ospite abbia a compiere atti gravi contro persone, o cose tali da turbare la serena convivenza, o da arrecare grave danno alla Fondazione, oppure nei casi di inadempienza nel pagamento della retta.

## **Art. 10 – Orari di apertura della RSA**

La visita di parenti ed amici è sempre un momento piacevole per gli anziani Ospitati, per questo motivo è bene che ci sia un'ampia elasticità d'orario di accesso alla struttura, che è: **dalle 8.00 alle 20.00**. Sarà possibile accedere al reparto prima e dopo gli orari stabiliti citofonando al campanello posto all'entrata del Centro Sociale Polivalente. La Fondazione ha regolamentato l'orario di visita in relazione alla propria organizzazione nei seguenti spazi:

- nelle camere l'accesso sarà limitato durante le operazioni di riordino e pulizia e qualora vi fossero svolte attività sanitarie ed assistenziali; è bene, in ogni caso, non affollare le camere nel rispetto delle esigenze degli altri Ospiti;
- nelle sale da pranzo, durante la consumazione dei pasti, l'accesso sarà riconosciuto ad un solo visitatore con il compito di assistenza.

## **Art. 11 – Le relazioni con i parenti**

La RSA favorisce e promuove in tutti i modi i rapporti degli Ospiti con i parenti e gli amici, allo scopo di mantenere viva nell'anziano la memoria delle sue radici, di alimentare il senso della propria identità personale, di mantenerlo il più attivo possibile e di coltivare il mondo affettivo.

Per tali motivi e compatibilmente con le regole della vita comunitaria e nel rispetto degli altri Ospiti, favorisce ed incoraggia scambi frequenti tra l'Ospite e la sua rete familiare stimolando:

- visite frequenti,
- rientri dell'Ospite in famiglia (settimanali, mensili, stagionali),
- momenti di festa e animazione,
- forme di collaborazione e coinvolgimento dei familiari nell'assistenza dell'Ospite,
- contatti telefonici.

Per l'assistenza ai malati terminali e degli Ospiti che necessitano di assistenza intensiva sarà richiesta la collaborazione diretta dei parenti. Verranno predisposte forme assistenziali integrative con forte riferimento al volontariato.

## **Art. 12 – Relazioni con il personale della RSA e tra gli stessi Ospiti**

I rapporti tra il personale della RSA e l'Ospite sono improntati al reciproco rispetto e si svolgono in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Al personale non sono dovute mance, compensi o regali di alcun genere da parte degli Ospiti stessi e loro familiari.

Eventuali reclami, inerenti ai servizi resi o al comportamento del personale, dovranno essere presentati al Direttore della struttura o al Presidente della Fondazione per iscritto.

La RSA favorisce i rapporti tra gli Ospiti, tenendo conto delle esigenze personali e culturali, nel rispetto delle diverse possibilità esistenti.

## **Art. 13 – Diritti dell'Ospite**

L'Ospite ha diritto di condurre all'interno della casa una vita il più possibile normale, confacente nelle sue esigenze individuali, compatibili con quelle della vita comunitaria.

Ha, in particolare, il diritto fondamentale di:

- essere accolto e rispettato nelle sue caratteristiche individuali,
- essere protetto e garantito nella sua intimità personale,
- essere assistito e curato nella sua integrità psicofisica,
- essere aiutato a mantenere e/o recuperare la sua autonomia personale,
- tenere contatti con la famiglia e con i suoi amici.

L'Ospite conserva effetti ed abbigliamento nella propria camera, usufruendo al riguardo di un armadio personale.

## **Art. 14 – Doveri dell’Ospite**

L’Ospite ha il dovere di osservare:

- le regole generali della vita comunitaria,
- l’orario dei pasti,
- l’orario delle uscite/rientri giornalieri.

Inoltre è tenuto a rispettare:

- gli altri Ospiti,
- il personale di servizio e di assistenza,
- il proprio ambiente di vita (camera),
- gli spazi collettivi.

E’ vietato tenere nella propria camera fornelli, stufette o comunque apparecchi elettrici in grado di arrecare pericolo per sé e per gli altri Ospiti.

La Fondazione declina ogni responsabilità per l’eventuale sottrazione di denaro e/o effetti personali.

In tutta la struttura é vietato fumare.

Per evitare incompatibilità con lo stato di salute dell’Ospite, é doveroso consultare il medico prima di somministrare autonomamente all’Ospite cibi o bevande.

## **Art. 15 – Servizio pasti**

Al fine di tutelare la salute di ciascun Ospite, durante la permanenza nella Fondazione è vietato integrare l'alimentazione con cibi e bevande proveniente dall'esterno. Le infermiere ed i medici possono fornire i necessari chiarimenti al riguardo.

La nostra cucina cerca di offrire cibi il più possibile gradevoli, puntando sulla qualità e sulla varietà. Il menu prevede piatti tradizionali e qualche novità, tutti cucinati in modo tale da assicurare la massima digeribilità. I pasti vengono portati in reparto direttamente dalla cucina, mediante carrelli termici, e dispensati ad ogni Ospite sotto stretto controllo dell'infermiera professionale la quale svolge un'ulteriore valutazione dietetica tenuto conto dello stato di salute dell'Ospite nella giornata.

Non tutti possono usufruire dei cibi previsti dal menu e pertanto il Direttore Sanitario provvederà alla formulazione settimanale di una dieta personalizzata.

Il servizio di vitto viene effettuato nelle sale mensa della Fondazione negli orari indicati nel diario di vita quotidiana, consegnato all'atto del ricovero.

## **Art. 16 – Cura ed igiene dell’Ospite**

La cura e l’igiene degli Ospiti sono quotidianamente garantite da personale qualificato.

L’Ospite è stimolato al massimo al fine di prendersi cura della propria persona, sia pure in collaborazione con il personale di assistenza.

## **Art. 17 – L’Ospite ed il tempo libero**

L’Ospite è coadiuvato nell’organizzazione della giornata da personale qualificato (educatori, personale di assistenza) integrato dai volontari o parenti a vario titolo coinvolti in programmi di prevenzione e animazione, attività ricreative, culturali, occupazionali, riabilitative.

## **Art. 18 - Volontariato**

Nella R.S.A. è attivo un gruppo di volontariato denominato "Volontari Fondazione Rubini" che è stato opportunamente formato attraverso un corso organizzato all'interno della Struttura.

Oltre a questa realtà si collabora con associazioni di volontariato e istituzioni operanti sul territorio con le quali vengono organizzate delle giornate a tema e attività varie.

## **Art. 19 – Assistenza religiosa**

La RSA favorisce l'assistenza spirituale e religiosa nel rispetto della fede e delle esigenze di ciascun Ospite.

La Messa settimanale viene celebrata ogni sabato alle ore 16.30 nella Cappella interna alla struttura. Settimanalmente c'è la presenza di un ministro di culto cattolico che si occupa anche delle confessioni.

## **Art. 20 – Partecipazione degli Ospiti**

Nella RSA è istituito un Comitato degli Ospiti e dei Parenti costituito da 3 membri che durano in carica due anni. E' eletto dall'assemblea degli Ospiti con il sistema maggioritario e rappresenta i propri interessi presso la Direzione Amministrativa e Sanitaria della Fondazione. Le modalità di elezione sono indicate nel "Regolamento del Comitato degli Ospiti e dei Parenti". Il Comitato degli Ospiti e dei Parenti ha compiti consultivi e propositivi per il miglioramento della qualità della vita all'intero della Casa di Riposo.

Gli Ospiti e i loro famigliari possono esprimere i loro giudizi in merito all'attività svolta, rivolgendosi direttamente alla Direzione Sanitaria o Amministrativa ovvero al Presidente della RSA.

Potranno altresì avvalersi di questionari relativi alla soddisfazione dei servizi offerti, formulati in forma anonima somministrati annualmente agli Ospiti ed ai loro parenti.

## **Art. 21 – Decesso dell'Ospite**

In caso di decesso dell'Ospite, su richiesta dei famigliari, la salma potrà essere composta nella camera ardente della RSA nel rispetto delle vigenti norme di polizia mortuaria.